

Regolamento
Azienda acqua potabile

REGOLAMENTO

DELL'AZIENDA COMUNALE ACQUA POTABILE DI CUREGLIA

I NORME GENERALI

DEFINIZIONE DELL'AZIENDA

ART. 1

L'Azienda comunale acqua potabile, in seguito denominata Azienda, è istituita in virtù della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici del 12 novembre 1907 e del 27 dicembre 1920 ed è gerita e amministrata separatamente.

PUBBLICO INTERESSE

ART. 2

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel comune di Cureglia è dichiarato di pubblico interesse ed assunto con diritto di privativa dal comune stesso.

FORNITURA ACQUA

ART. 3

La fornitura dell'acqua potabile è di esclusiva competenza del comune. E' vietato per chiunque altro la captazione, l'acquisto o la vendita di acqua per uso potabile nel territorio comunale.

§1. Eventuali deroghe sono di competenza del Municipio, sentito tuttavia il preavviso della Commissione comunale dell'acqua potabile.

TASSE E MISURAZIONE

ART. 4

Il diritto all'erogazione dell'acqua viene concesso contro il pagamento di una tassa. L'Azienda costaterà inoltre con la misurazione il consumo effettivo di acqua di ogni abbonato.

**FACOLTA'
DEL MUNICIPIO**

ART. 5

Il Municipio ha la facoltà di adeguare annualmente le tariffe secondo le necessità di bilancio dell'Azienda.

**DOTAZIONE
ACQUA POTABILE**

ART. 6

L'Azienda è dotata dell'acqua potabile fornita dal comune di Cureglia o da altri comuni in virtù delle condizioni contrattuali stabilite.

II ORGANI DELL'AZIENDA

ORGANI

ART. 7

- a) Il Consiglio comunale
- b) Il Municipio
- c) La Commissione acqua potabile
- d) La Commissione di gestione

**COMPETENZE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE**

ART. 8

Il Consiglio comunale esercita gli attributi previsti dall'art. 7 della legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Autorizza il Municipio a stare in causa deliberando a maggioranza semplice.

**COMPETENZE
DEL MUNICIPIO**

ART. 9

- Il Municipio:
- 1) risponde di tutta l'amministrazione dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio;
 - 2) dirige l'Azienda
 - 3) presenta al Consiglio comunale il preventivo e il consuntivo dell'anno amministrativo nei periodi previsti per le sessioni ordinarie dal Regolamento comunale;
 - 4) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e relativo finanziamento;
 - 5) allestisce le tariffe e le norme per la

- fornitura di acqua potabile;
- 6) stipula i contratti di fornitura con altri comuni;
 - 7) designa il municipale responsabile e nomina l'altro personale dell'Azienda secondo le disposizioni della LOC;
 - 8) delibera sugli appalti per le costruzioni e forniture. Le opere e le forniture richieste per l'ordinaria manutenzione dell'acquedotto potranno essere deliberate, nel rispetto degli art. 36 e 78 R.C., anche senza ricorrere alle formalità di appalto.
 - 9) ratifica i contratti d'abbonamento e le convenzioni di impianti nuovi;
 - 10) nomina ogni quattro anni una commissione di 5 membri, di cui almeno uno dovrà essere municipale e ne designa il presidente.

**COMMISSIONE
ACQUA POTABILE**

ART. 10

La Commissione acqua potabile preavvisa il Municipio sugli oggetti di competenza dello stesso. I membri della Commissione saranno indennizzati ai sensi del relativo articolo del regolamento comunale.

**MUNICIPALE
RESPONSABILE**

ART. 11

Il Municipale responsabile si occupa della gestione tecnica e amministrativa dell'Azienda e, in particolare:

- 1) dispone per la lettura dei contatori e le relative registrazioni;
- 2) allestisce, in collaborazione con il segretario, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li presenta alla Commissione;
- 3) vigila sul comportamento del personale, degli utenti, degli installatori e delle aziende fornitrici;
- 4) vigila sugli impianti valendosi dell'aiuto del sorvegliante dell'acquedotto di nomina municipale;
- 5) fa eseguire la pulizia generale dell'impianto almeno una volta all'anno aprendo le saracinesche nella parte più bassa dello

stesso, e fa controllare tutte le saracinesche e altri impianti.

IL SEGRETARIO ART. 12

Il segretario, nominato dal Municipio, è incaricato della parte amministrativa. Riceve una retribuzione di fr. 1'000.-- annui, basata sul costo della vita 1.1.1974 e adeguabile allo stesso.

III RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI

RETE DI DISTRIBUZIONE ART. 13

La rete di distribuzione è costituita di condotte posate di regola su area pubblica che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad esse collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione della rete pubblica spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.

CONCESSIONI ART. 14

L'Azienda fornisce sul percorso della sua rete concessioni di acqua per uso pubblico e privato alle condizioni precisate dal presente regolamento.

POSSIBILITA' DI FORNITURA ART. 15

Per le proprietà prive di acqua potabile, e per le quali fosse fatta richiesta, sarà facoltà del Municipio d'accordare la concessione o meno, tenute presenti le possibilità di fornitura d'acqua e ritenute vincolanti le norme stabilite sul territorio giurisdizionale del comune dal PR.

DEFINIZIONE DI ALLACCIAMENTO ART. 16

L'allacciamento è la condotta che consente il trasporto dell'acqua dalla rete di distribuzione all'installazione privata.

Ogni edificio avrà di regola un unico allacciamento separato.

L'allacciamento fino e compreso l'apparecchio di misurazione viene costruito sotto la sorveglianza dell'Azienda da un installatore autorizzato, a spese del proprietario.

**ALLACCIAMENTI
TUBAZIONI
DIMENSIONAM.
TRACCIATO**

ART. 17

Allacciamenti e tubazioni private autorizzate dal Municipio dovranno garantire una tenuta completamente stagna e avere un dimensionamento adeguato.

Per lunghi tratti il Municipio ha pure la facoltà di far posare un contatore di controllo. L'Azienda può in ogni caso a suo giudizio imporre la posa di tubazioni di diametro superiore, assumendosi la maggior spesa. In questo caso la tubazione diventa di diritto di proprietà dell'Azienda.

**RISCATTO
TUBAZIONE**

ART. 18

L'Azienda si riserva il diritto di riscatto di tubazioni private.

**ALLACCIAMENTI
PRIVATI**

ART. 19

E' facoltà dell'Azienda di fissare il tipo di tubazioni da posare.

**ALLACCIAMENTI
PRIVATI**

ART. 20

La fornitura dell'acqua è concessa solamente a quegli immobili che possano essere congiunti direttamente con la tubazione comunale senza attraversare la proprietà di terzi, salvo il caso in cui il concessionario dimostri di aver acquistato il diritto di attraversare con la sua diramazione le proprietà intermedie. Due o più proprietari possono accordarsi per eseguire un unico allacciamento privato destinato a servire due o più fondi. In questo caso

I proprietari sono tenuti a presentare al Municipio l'avvenuta iscrizione dell'accordo a RF.

**DIRITTO DI
PASSO**

ART. 21

L'Azienda può richiedere il diritto di accedere sull'area privata per la posa, la manutenzione e la riparazione di una condotta principale. In tale caso farà iscrivere il diritto di servitù a suo favore al RF e a sue spese.

**ACCESSI SU
AREA PRIVATA**

ART. 22

L'utente è tenuto ad accordare il diritto di accedere sull'area privata per la sostituzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi servono altre proprietà.

**PRESCRIZIONI
PER ALLACCIA-
MENTO**

ART. 23

Il Municipio prescrive le modalità di allacciamento e fissa una tassa unica che verrà prelevata prima dell'inizio dei lavori.

**USO
TEMPORANEO**

ART. 24

Allacciamenti per usi temporanei devono essere preventivamente autorizzati dal Municipio, il quale si riserva di subordinare la fornitura a particolari condizioni.

RICHIESTA

ART. 25

Ogni richiesta di allacciamento deve essere presentata per iscritto al Municipio accompagnata dal piano di situazione e con l'indicazione delle unità di erogazione.

**CESSIONE DI
ALLACCIAMENTI**

ART. 26

E' fatto divieto al richiedente di permettere a terzi qualsiasi allacciamento alla sua condotta senza preventivo consenso da parte dell' Azienda.

In caso di infrazione il Municipio potrà punire i contravventori con una multa fino a fr. 1'000.-- più le sepe per la rimozione di allacciamenti abusivi ed eventuale risarcimento danni.

IV EROGAZIONE

EROGAZIONE

ART. 27

L'acqua è erogata:

- a deflusso misurato
- a deflusso libero per l'alimentazione di fontane pubbliche e di idranti.

**UTILIZZAZIONE
E CESSIONI**

ART. 28

E' fatto divieto al proprietario di disporre dell'acqua per scopi che non siano quelli previsti nel contratto di abbonamento. E' ugualmente fatto divieto di cessione a terzi.

**CONDIZIONI
SPECIALI**

ART. 29

Entro i limiti del presente regolamento l'Azienda può fornire l'acqua a condizioni speciali imposte da particolari circostanze.

**QUALITA'
DELL'ACQUA**

ART. 30

L'acqua è erogata alla pressione della rete di distribuzione e senza garanzia di proprietà speciali che potessero essere necessarie per certi usi.

**TRATTAMENTI
CHIMICI****ART. 31**

L'Azienda è competente d'intesa con il Laboratorio cantonale d'igiene a decidere se l'acqua debba subire presso gli utenti trattamenti per esigenze speciali mediante apparecchi adeguati la cui posa dev'essere autorizzata.

Può limitare la posa di apparecchi di trattamento a casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua trattata.

RESPONSABILITA' DI FORNITURA**ART. 32**

In caso di interruzione della fornitura di acqua l'Azienda non assume responsabilità nè accorda riduzioni o indennizzi.

INTERRUZIONI**ART. 33**

Le interruzioni per esigenze di servizio sono ridotte al tempo strettamente necessario. Gli interessati sono avvertiti nel limite del possibile.

Resta vietato lasciar collegati ai rubinetti tubi pescanti in acque impure per evitare, durante le interruzioni, la possibilità di aspirazione di impurità nelle condotte.

PISCINE**ART. 34**

Le piscine di un volume utile superiore ai 20 metri cubi, devono essere munite di impianto di ricircolazione e depurazione dell'acqua. Il loro riempimento dev'essere preavvisato e autorizzato dal sorvegliante.

SCARSITA'**ART. 35**

In caso di scarsità l'Azienda può limitare o sospendere la fornitura di acqua potabile.

V INSTALLAZIONI INTERNE ED APPARECCHI

DIRETTIVE PER INSTALLAZIONI

ART. 36

L'installazione interna ha inizio dal contatore. E' attuata per cura e a spese dell'abbonato e dev'essere eseguita da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'Azienda e alle direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua edite dalla SSIGA.

E' prescritta la posa di una valvola di ritenuta dopo il contatore e di un rubinetto di scarico nel punto più basso dell'impianto.

TRASFORMAZIONI DI IMPIANTI

ART. 37

L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati, rese necessarie da nuove modalità di fornitura o che non siano più conformi alle prescrizioni.

Se entro un congruo termine, l'abbonato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà far eseguire o eseguirà a spese dell'utente la trasformazione ritenuta necessaria.

COLLAUDO

ART. 38

Il collaudo degli impianti nuovi o trasformati è effettuato dal personale dell'Azienda che può controllarne le esecuzioni.

L'Azienda può rifiutare la fornitura nel caso in cui gli impianti non fossero eseguiti secondo le prescrizioni a norma dell'art. 36.

L'immissione dell'acqua negli impianti privati viene effettuata dopo il collaudo, su richiesta e a rischio dell'utente.

DIFETTI DI IMPIANTI

ART. 39

L'utente deve far eseguire a sue spese le riparazioni dei difetti degli impianti che gli vengono segnalati dall'Azienda.

Quest'ultima non assume tuttavia responsabilità di sorta circa il funzionamento dopo la riparazione.

RIPARAZIONI

ART. 40

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modificazioni dell'installazione da parte di persone non autorizzate dall'Azienda.

CONTROLLI

ART. 41

L'utente deve consentire agli incaricati dell'Azienda il libero accesso a scopo di controllo ed in ogni tempo alla proprietà dove si trovano impianti d'acqua.

VERIFICA DELLO STATO DELLE CONDOTTE E DEGLI IMPIANTI

ART. 42

L'Azienda ha il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condotte e degli impianti situati nella proprietà privata e di eseguire o di imporre, se del caso, modificazioni, riparazioni e protezioni.

NOTIFICA DELLE AVARIE

ART. 43

L'utente deve immediatamente notificare all'Azienda ogni avaria che dovesse constatare alla condotta di allacciamento prima del contatto o eventuali anomalie nella fornitura.

VI ABBONAMENTI

DOMANDE DI ABBONAMENTO

ART. 44

Domande di abbonamento devono essere inoltrate per iscritto all'Azienda dal proprietario dell'immobile o dal suo rappresentante. Nella domanda dovrà essere indicato esattamente il numero di mappa e la località in cui intendesi usare l'acqua. Non vengono stipulati abbonamenti separati coi

locatori di case, appartamenti, botteghe, ecc.

**ABBONAMENTI,
PARTI CONTRA-
ENTI E INIZIO**

ART. 45

L'abbonamento dev'essere sottoscritto dal richiedente e dall'Azienda; ha inizio con la posa del contatore. A partire da questo momento il richiedente è considerato come abbonato, ciò che implica l'accettazione di questo regolamento, delle tariffe e delle prescrizioni relative.

**DURATA DELL'
ABBONAMENTO**

ART. 46

L'abbonamento scade il 31 dicembre di ogni anno. Il contratto si rinnova tacitamente, salvo disdetta da notificare per iscritto da una delle parti, al più tardi entro l'inizio del mese precedente a quello della scadenza. Per periodi di conclusione inferiori all'anno verrà stabilito un conteggio pro rata.

**TASSE DI
ALLACCIAMENTO**

ART. 47

Le tasse di allacciamento sono così stabilite:

- a) per ogni nuova costruzione o nuovo allacciamento l'Azienda preleva una tassa calcolata nella misura dello 0,5% del valore di stima ufficiale dell'immobile, ritenuto che:
 - per le aziende, per le installazioni turistiche, sportive o simili, la tassa sarà almeno di fr. 500.--.
- b) per giardini, orti, vigne, verrà prelevata una tassa di fr. 100.-- se gli stessi vengono gestiti professionalmente;
- c) per tutti gli altri casi non contemplati dal presente articolo l'Azienda stabilirà la tassa di volta in volta.

f) La tassa sarà pagata anticipatamente, l'eventuale conguaglio a stima ultimata. Il Municipio provvederà a prelevare la tassa in base allo 0,5% della metà del costo preventivato dell'opera, laddove la stessa è calcolata sul valore di stima.

TASSE DI
CONSUMO

ART. 48

La tariffa è stabilita e regolamentata dal Municipio.

NOTIFICA
DELLE
APPARECCHIA-
TURE

ART. 49

Su richiesta l'abbonato è tenuto a notificare tutte le apparecchiature installate nella sua proprietà.
Notifiche non veritiere verranno punite a giudizio del Municipio.

TRAPASSI DI
PROPRIETA'

ART. 50

I trapassi di proprietà devono essere notificati all'Azienda a cura del vecchio proprietario.
Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

VII CONTATORI

CONTATORE

ART. 51

Il contatore è di proprietà dell'Azienda, che lo rimette all'abbonato in noleggio.
Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni. Il contatore viene posato a cura dell'Azienda, o da un installatore autorizzato, a spese dell'abbonato.
E' proibita la posa di un riduttore di pressione prima del passaggio dell'acqua dal contatore. Viene posato un unico contatore per ogni stabile.

POSA DEL
CONTATORE

ART. 52

Il contatore dev'essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e

da ogni altro fattore che possa deteriorarlo. La posizione del contatore dovrà essere tale da rendere possibile la lettura in ogni tempo e senza difficoltà.

**CONTATORE DI
ACQUA PER
IRRORAZIONE**

ART. 53

Il contatore applicato per l'erogazione di acqua destinata all'irrorazione dei campi o altri usi, dev'essere protetto dal gelo e da ogni altro possibile deterioramento da una cameretta secondo le prescrizioni dell'Azienda.

GUASTI

ART. 54

Ogni guasto prodotto al contatore per effetto del fuoco o del gelo, o per negligenza dell'abbonato, sarà riparato a sue spese.

**VERIFICA DEL
CONTATORE**

ART. 55

La verifica del contatore viene eseguita dall'Azienda ogni qualvolta lo ritenga opportuno. In caso di contestazione del funzionamento, l'utente può chiedere per iscritto la verifica. Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro i limiti del 5%.

Se il contatore è esatto le spese di verifica saranno sopportate dall'utente reclamante.

In caso di difetto le spese rimarranno a carico dell'Azienda.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, per il periodo in corso verrà stabilito il consumo nella stessa misura di quello corrispondente, se possibile, alla media degli analoghi ultimi tre periodi precedenti.

**SIGILLO DEL
CONTATORE**

ART. 56

E' vietato manomettere il sigillo del contatore.

VIII FATTURAZIONE E PAGAMENTO

PAGAMENTO

ART. 57

L'abbonato è tenuto al pagamento delle tasse stabilite dal Municipio.

TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 58

Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione.
Se l'abbonato non osserva il termine prescritto, dovrà sopportare le spese di richiamo causate da tale ritardo e relativi interessi di mora.

PROVVEDIMENTI

ART. 59

Nei confronti dell'abbonato che non avrà provveduto al pagamento entro il termine fissato si procederà per via esecutiva e potrà essere sospesa la fornitura d'acqua.

IX INFRAZIONI

INFRAZIONI

ART. 60

Infrazioni alle norme del presente regolamento potranno essere punite con una multa fino a fr. 1'000.-- e con la sospensione della fornitura dell'acqua, ritenuto che gli utenti possano approvvigionarsi altrimenti con acqua per usi alimentari e domestici indispensabili.

X FORO

FORO

ART. 61

In caso di vertenza il foro competente è quello delle Autorità civili e giudiziarie cui fa capo il comune di Cureglia.

XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TASSE PER INQUILINI

ART. 62

Il proprietario non potrà prelevare dall'inquilino, per il consumo dell'acqua potabile, tasse superiori a quelle previste dal presente regolamento.

CESSAZIONE DEGLI ABBONAMENTI ATTUALI

ART. 63

Gli abbonamenti attuali cesseranno con l'entrata in vigore del presente regolamento.

ENTRATA IN VIGORE

ART. 64

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione e, particolarmente, il regolamento del 14 giugno 1950 ed entra in vigore immediatamente con l'approvazione del Consiglio comunale, riservata la ratifica del Consiglio di stato.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco
S. Fumagalli

Il Segretario
W. Monti

Approvato dal Municipio il 31.10.1973
Approvato dal Consiglio comunale il 16.11.1973
Approvato dal Consiglio di stato con ris. no.2534
del 12-22.4.1974.